

Bruxelles, 18 maggio 2018
(OR. en)

9054/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0312 (NLE)**

**RECH 187
COMPET 320
ATO 29**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8695/18 RECH 170 COMPET 283 ATO 25 + REV 1 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" - <i>Orientamento generale</i>

1. Il 1° dicembre 2017 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"¹.

¹ Doc. 15387/17 + ADD 1.

2. Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) limita ad un massimo di cinque anni la durata dei programmi di ricerca e formazione nel settore nucleare². Pertanto, il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"³, essendo parte integrante di "Orizzonte 2020", scadrà a fine 2018, mentre le altre parti di "Orizzonte 2020", basate sulle rispettive disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), rimarranno in vigore fino a fine 2020. La presente proposta è intesa a garantire la prosecuzione del programma nel 2019-2020.
3. Il 10 gennaio 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha deciso di consultare, a titolo facoltativo, in merito alla proposta, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo.
4. Il Gruppo congiunto "Ricerca/Questioni atomiche" ha esaminato la proposta della Commissione in varie riunioni, vi ha apportato una serie di modifiche e ha raggiunto un accordo di massima sul progetto di testo. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo nella riunione del 16 maggio 2018. Le dichiarazioni formulate dalle delegazioni in vista della sessione del Consiglio sono riportate negli addenda alla presente nota.
5. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a confermare l'accordo sul testo che figura nell'allegato della presente nota al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del 28 e 29 maggio 2018.

² Trattato Euratom, articolo 7.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica
(2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,
primo comma,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato
scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") è quello di contribuire all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri, anche attraverso la promozione e l'agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione attraverso un programma comunitario di ricerca e formazione.

- (2) La ricerca nucleare può contribuire alla prosperità socioeconomica e alla sostenibilità ambientale migliorando la sicurezza e la protezione nucleari e la radioprotezione. Anche il potenziale contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro, efficiente e protetto, è parimenti importante.
- (3) La valutazione intermedia del programma di ricerca e formazione della Comunità 2014-2018 istituito dal regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio¹ ("programma 2014-2018") ha concluso che l'azione è pertinente e continua ad essere uno strumento utile per trattare le questioni concernenti la sicurezza, la protezione e le salvaguardie nucleari, la gestione dei residui radioattivi, la radioprotezione e l'energia da fusione.
- (4) Onde assicurare la continuità delle attività di ricerca nucleare a livello comunitario, è necessario stabilire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 ("programma Euratom"). È opportuno che il programma Euratom persegua gli stessi obiettivi del programma 2014-2018, fornisca sostegno alle medesime attività e applichi le stesse modalità di attuazione che si sono dimostrate efficienti e adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma.
- (5) Sostenendo la ricerca nucleare, il programma Euratom contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" ("programma quadro Orizzonte 2020") istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² e faciliterà l'attuazione della strategia Europa 2020 e la creazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.

¹ Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948).

² Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (6) Nonostante la potenziale rilevanza dell'energia nucleare per l'approvvigionamento energetico e lo sviluppo economico, occorre considerare che gli incidenti nucleari gravi possono costituire un pericolo per la salute umana. Ne consegue che il programma Euratom dovrebbe accordare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti della protezione trattati dal Centro comune di ricerca ("JRC").
- (7) Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ("piano SET"), enunciato nelle conclusioni adottate dal Consiglio nella sessione tenuta il 28 febbraio 2008 a Bruxelles, sta accelerando lo sviluppo di un insieme di tecnologie a bassa intensità di carbonio. Nella riunione del 4 febbraio 2011 il Consiglio europeo ha convenuto che l'Unione e i suoi Stati membri promuoveranno gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di CO₂ sicure e sostenibili e si concentreranno sull'attuazione delle priorità tecnologiche stabilite nel piano SET. Ciascuno Stato membro resta libero di scegliere il tipo di tecnologie che desidera sostenere.
- (8) Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, soprattutto a fini medici, il Consiglio ha riconosciuto, nelle conclusioni adottate nella sessione tenuta a Bruxelles il 1° e 2 dicembre 2008, la necessità di mantenere le competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso adeguate attività di istruzione e formazione collegate alla ricerca e coordinate a livello della Comunità.
- (9) Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso all'energia nucleare, ma è altrettanto riconosciuto che l'energia nucleare riveste ruoli diversi nei diversi Stati membri.
- (10) Sottoscrivendo l'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER³, la Comunità si è impegnata a partecipare alla costruzione del progetto ITER ("ITER") e al suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso l'"Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione ("Fusion for Energy")", istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio⁴.

³ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

⁴ Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

- (11) Affinché la fusione diventi un'alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica in vista della produzione di energia elettrica entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre orientare il programma europeo sulla fusione verso un programma congiunto di attività destinate ad attuare la suddetta tabella di marcia. Per preservare i risultati delle attività di ricerca in corso nel settore della fusione, nonché l'impegno a lungo termine dei portatori di interessi in tale settore e la collaborazione tra gli stessi, occorre garantire continuità al sostegno della Comunità. Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata anzitutto alle attività a sostegno di ITER, ma anche agli sviluppi del reattore dimostrativo, rafforzando, ove opportuno, la partecipazione del settore privato. È auspicabile operare tale razionalizzazione e tale riorientamento senza mettere in pericolo il ruolo guida dell'Europa nella comunità scientifica della fusione.
- (12) È opportuno che il JRC continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le politiche della Comunità, in particolare nel settore della ricerca e della formazione in materia di sicurezza e protezione nucleari. Per garantire un uso ottimale delle risorse umane ed evitare sovrapposizioni di attività nel settore della ricerca nell'Unione, è opportuno che ogni nuova attività del JRC sia analizzata per verificarne la coerenza con le attività già esistenti negli Stati membri. Gli aspetti del programma quadro Orizzonte 2020 relativi alla protezione dovrebbero limitarsi alle azioni dirette del JRC.
- (13) È opportuno che il JRC continui a generare risorse aggiuntive nell'ambito delle sue attività concorrenziali, fra cui la partecipazione alle azioni indirette del programma Euratom, le attività per conto terzi e, in misura minore, lo sfruttamento della proprietà intellettuale.

- (14) Nell'interesse di tutti gli Stati membri, il ruolo dell'Unione consiste nello sviluppo di un quadro per sostenere la ricerca congiunta d'avanguardia, creare e mantenere le conoscenze sulle tecnologie della fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza e la protezione, la radioprotezione e la non proliferazione. Ciò richiede una base scientifica indipendente, alla quale il JRC può fornire un contributo essenziale. La Commissione ha riconosciuto tale esigenza nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 ottobre 2010, intitolata "Iniziativa faro di Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", in cui ha espresso l'intenzione di rafforzare, grazie al JRC, la base scientifica dell'elaborazione delle politiche. Il JRC propone di raccogliere tale sfida orientando i suoi lavori di ricerca in materia di sicurezza e protezione nucleari verso le priorità politiche dell'Unione.
- (15) Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom dovrebbe stimolare una partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma Euratom.
- (16) L'attuazione del programma Euratom dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle possibilità e dei bisogni collegati alla scienza e alla tecnologia, all'industria, alle politiche pubbliche e alla società. A tal fine i programmi dovrebbero essere definiti in stretto collegamento con i portatori di interessi di tutti i settori coinvolti ed essere sufficientemente flessibili per adattarsi ai nuovi sviluppi. È possibile fare ricorso a consulenze esterne durante l'esecuzione del programma Euratom, avvalendosi altresì di strutture pertinenti quali le piattaforme tecnologiche europee.

- (17) I risultati dei dibattiti svoltisi durante il simposio sui vantaggi e i limiti della ricerca sulla fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio, preparato mediante uno studio interdisciplinare cui hanno partecipato, tra l'altro, esperti dei settori dell'energia, dell'economia e delle scienze sociali e organizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles il 26 e il 27 febbraio 2013, hanno riconosciuto la necessità di continuare la ricerca nucleare a livello europeo.
- (18) Il programma Euratom dovrebbe contribuire a promuovere l'attrattiva della professione di ricercatore nell'Unione. È opportuno dedicare un'attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori⁵, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.
- (19) È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom mirino a promuovere la parità tra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale sia delle ricercatrici che dei ricercatori e integrando la dimensione di genere nei contenuti dei progetti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi alla parità tra donne e uomini sanciti agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (20) Le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali. È opportuno tenere conto, se del caso, dei pareri espressi in materia di energia dal Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie. È opportuno che le attività di ricerca tengano conto altresì dell'articolo 13 del TFUE e riducano la sperimentazione animale nella ricerca e nei test, con l'obiettivo ultimo di sostituirla con altri metodi. Tutte le attività dovrebbero essere condotte garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.

⁵ Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67).

- (21) Per assicurare un impatto maggiore, è opportuno combinare i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori essenziali in cui la ricerca e l'innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più generali dell'Unione in materia di competitività. È opportuno dedicare un'attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese.
- (22) È opportuno che il programma Euratom incentivi la cooperazione con i paesi terzi, in particolare nel settore della sicurezza, sulla base di interessi comuni e vantaggi reciproci, segnatamente al fine di promuovere un costante miglioramento della sicurezza nucleare.
- (23) Per mantenere condizioni eque di concorrenza per tutti gli operatori nel mercato interno, i finanziamenti erogati dal programma Euratom dovrebbero essere concepiti in conformità delle regole in materia di aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o il mantenimento di imprese inefficienti.
- (24) L'esigenza di un nuovo approccio in materia di controllo e gestione dei rischi nell'ambito dei finanziamenti della ricerca nell'Unione è stata riconosciuta dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 4 febbraio 2011, in cui ha esortato a trovare un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca⁶, ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento della ricerca nell'Unione sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante ai rischi nei confronti dei partecipanti.
- (25) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. È opportuno che una strategia di controllo riveduta, incentrata più sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l'onere dei controlli per i partecipanti.

⁶ GU C 74E del 13.3.2012, pag. 34.

- (26) È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma Euratom e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità del programma Euratom per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario")⁷ e ai requisiti di semplificazione e di migliore regolamentazione.
- (27) Per garantire l'attuazione più efficiente possibile e un facile accesso di tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, così come la realizzazione di un quadro coerente, completo e trasparente per i partecipanti, è opportuno che la partecipazione al programma Euratom e la diffusione dei risultati delle ricerche siano disciplinate dalle disposizioni applicabili al programma quadro Orizzonte 2020, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con taluni adattamenti o eccezioni.
- (28) Al fine di consentire un utilizzo ottimale degli strumenti finanziari di debito e di capitale creati nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020, al tempo stesso preservando la natura distinta delle azioni nell'ambito del programma Euratom e utilizzando pienamente la dotazione finanziaria disponibile, i rimborsi derivanti da uno qualsiasi di tali strumenti finanziari a causa del mancato utilizzo dei fondi messi a disposizione nell'ambito del programma Euratom o del programma 2014-2018 dovrebbero andare direttamente a beneficio del programma Euratom.
- (29) È importante continuare a facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, conformemente al capo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato").

⁷ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (30) I fondi di garanzia per i partecipanti, gestiti dalla Commissione e istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio⁸ e del regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio⁹, si sono rivelati un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi connessi agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. È auspicabile che il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ contempli anche le azioni disciplinate dal presente regolamento.
- (31) Per garantire condizioni uniformi di attuazione delle azioni indirette nell'ambito del programma Euratom, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro e della decisione relativa all'approvazione del finanziamento delle azioni indirette. È altresì opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (32) Il conseguimento degli obiettivi del programma Euratom nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali sia nell'ambito del programma Euratom che congiuntamente con le attività del programma quadro Orizzonte 2020.

⁸ Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

⁹ Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011. pag. 13).

- (33) La gestione efficace delle prestazioni, che comprende la valutazione e il monitoraggio, richiede lo sviluppo di specifici indicatori di prestazione misurabili nel tempo, che siano realistici pur rispecchiando la logica dell'intervento e che risultino pertinenti alla gerarchia appropriata di obiettivi e attività. È opportuno istituire meccanismi appropriati di coordinamento fra l'attuazione e il monitoraggio del programma Euratom, da un lato, e il monitoraggio dei progressi, delle realizzazioni e del funzionamento dello Spazio europeo della ricerca, dall'altro.
- (34) Il consiglio di amministrazione del JRC, istituito con decisione 96/282/Euratom della Commissione¹², è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC
- (35) A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio.
- (36) I pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo sono stati chiesti a titolo facoltativo¹³,

¹² Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
ISTITUZIONE

Articolo 1
Istituzione

Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 ("programma Euratom") e ne stabilisce le regole di partecipazione, compresa la partecipazione ai programmi degli organismi di finanziamento che gestiscono i finanziamenti concessi a norma del presente regolamento e alle attività svolte congiuntamente a norma del presente regolamento e del programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" ("programma quadro Orizzonte 2020") istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "attività di ricerca e innovazione", l'intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità");
- b) "azioni dirette", attività di ricerca e innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di ricerca ("JRC");
- c) "azioni indirette", attività di ricerca e innovazione alle quali l'Unione o la Comunità ("Unione") fornisce un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti;

- d) "partenariato pubblico-privato", un partenariato nel quale i partner del settore privato, la Comunità e, se del caso, altri partner quali organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;
- e) "partenariato pubblico-pubblico", un partenariato nel quale organismi del settore pubblico o organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione.

Articolo 3 **Obiettivi**

1. L'obiettivo generale del programma Euratom è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione, segnatamente per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro, efficiente e protetto. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell'allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le azioni indirette del programma Euratom perseguono i seguenti obiettivi specifici:
 - a) sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari;
 - b) contribuire allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione;
 - c) supportare lo sviluppo e la sostenibilità delle conoscenze specialistiche e l'eccellenza in campo nucleare a livello dell'Unione;

- d) sostenere la radioprotezione e lo sviluppo di applicazioni mediche delle radiazioni, inclusi tra l'altro la fornitura e l'utilizzo sicuri e protetti di radioisotopi;
- e) compiere progressi nella dimostrazione della fattibilità della fusione quale fonte di energia avvalendosi degli impianti di fusione esistenti e futuri;
- f) gettare le basi per future centrali elettriche di fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;
- g) promuovere l'innovazione e la competitività industriale;
- h) garantire la disponibilità e l'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea.

3. Le azioni dirette del programma Euratom perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- a) migliorare la sicurezza nucleare compresi i seguenti aspetti: sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione, disattivazione degli impianti e capacità di gestione delle emergenze;
- b) migliorare la protezione nucleare compresi i seguenti aspetti: salvaguardie nucleari, non proliferazione, lotta contro il traffico illecito, nonché scienza forense in campo nucleare;
- c) aumentare l'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;
- d) promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione;
- e) sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza e protezione nucleari.

Il consiglio di amministrazione del JRC analizza qualunque nuova attribuzione di attività al JRC al fine di verificarne la coerenza con le attività esistenti negli Stati membri.

4. Il programma Euratom è attuato in modo da assicurare che le priorità e le attività sostenute accompagnino l'evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva di scienza, tecnologia, innovazione, elaborazione delle politiche, mercati e società, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie ed evitare sovrapposizioni delle attività di ricerca e sviluppo nucleari nell'Unione.
5. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3, si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisi sorti durante il periodo di attuazione del programma Euratom. Ciò può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce, a bisogni connessi all'elaborazione di nuove politiche dell'Unione e allo svolgimento di azioni pilota che si prevede di sostenere nell'ambito di programmi futuri.

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom è pari a 770 220 000 EUR. Tale importo è suddiviso come segue:
 - a) azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo della fusione: 349 834 000 EUR;
 - b) azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione:
151 579 000 EUR;
 - c) azioni dirette: 268 807 000 EUR.

Per l'esecuzione delle azioni indirette del programma Euratom, le spese amministrative della Commissione rappresentano in media non più del 6% nel corso della durata del programma Euratom.

2. La dotazione finanziaria del programma Euratom può coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini della gestione di tale programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, e le spese relative a reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma Euratom. Le spese per azioni continue e ripetitive quali controlli, audit e reti informatiche saranno finanziate entro i limiti delle spese amministrative della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. Se necessario e debitamente giustificato, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2020 per coprire spese per assistenza tecnica e amministrativa, onde consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2020.
4. Laddove le azioni dirette contribuiscano a iniziative avviate da soggetti a cui la Commissione ha affidato la realizzazione di compiti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 15, tale contributo non è considerato parte del contributo finanziario assegnato a dette iniziative.
5. Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione impegna le rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento delle azioni che beneficiano di un sostegno finanziario, del fabbisogno stimato e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 5
Associazione di paesi terzi

1. Il programma Euratom è aperto all'associazione:
 - a) di paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali paesi candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;
 - b) dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dei paesi o territori contemplati dalla politica europea di vicinato, che soddisfino i seguenti criteri:
 - i) possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
 - ii) possesso di un'esperienza positiva di partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione;
 - iii) assicurazione di un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale;
 - c) di paesi o territori associati al settimo programma quadro Euratom o al programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018.

2. I termini e le condizioni specifici della partecipazione dei paesi associati al programma Euratom, fra cui il contributo finanziario calcolato in base al prodotto interno lordo del paese associato, sono determinati da accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati.

TITOLO II
ATTUAZIONE

CAPO I

Attuazione, gestione e forme di sostegno

Articolo 6

Gestione e forme di sostegno della Comunità

1. Il programma Euratom è attuato mediante azioni indirette con l'impiego di una o più forme di finanziamento di cui al regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari. Il sostegno della Comunità consiste anche in azioni dirette in forma di attività di ricerca e innovazione svolte dal JRC.
2. Fatto salvo l'articolo 10 del trattato, la Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma Euratom agli organismi di finanziamento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

La Commissione può anche affidare l'esecuzione di azioni indirette del programma Euratom a organismi istituiti nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020 o in esso menzionati.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la decisione di approvazione del finanziamento di azioni indirette.

Articolo 7

Regole relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati della ricerca

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la partecipazione di un soggetto giuridico ad azioni indirette svolte nell'ambito del programma Euratom è disciplinata dalle regole stabilite nel regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Ai fini del programma Euratom, le "norme di sicurezza" di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013 includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Commissione o l'organismo di finanziamento può, relativamente ai risultati generati da partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti della Comunità, opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive o non esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al programma Euratom, qualora ritenga che la concessione o il trasferimento non corrispondano all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non siano coerenti con i principi etici o le considerazioni di sicurezza. Le "considerazioni di sicurezza" includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Comunità e le sue imprese comuni godono, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche e dei programmi della Comunità o di obblighi assunti nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento della Comunità. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all'utilizzazione non commerciale e non competitiva e sono concessi a titolo gratuito.

3. Il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai partecipanti nell'ambito di azioni finanziate tramite sovvenzioni da parte della Commissione o di organismi di finanziamento a norma del presente regolamento.

Articolo 8
Attività trasversali

1. Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom e affrontare sfide comuni a tale programma e al programma quadro Orizzonte 2020, attività trasversali rispetto alle azioni indirette di cui all'allegato I e/o a quelle che attuano il programma specifico del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio¹⁴, possono beneficiare del contributo finanziario dell'Unione.
2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere una combinazione dei contributi finanziari per azioni indirette a norma dell'articolo 4 del presente regolamento e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 ed essere attuato mediante un singolo regime di finanziamento.

Articolo 9
Parità di genere

Il programma Euratom garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione del genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

Articolo 10
Principi etici

1. Tutte le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma Euratom rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, unionale e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli addizionali.

¹⁴ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020.

È prestata particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati di carattere personale, al diritto all'integrità fisica e mentale di una persona, al diritto alla non discriminazione e all'esigenza di garantire livelli elevati di protezione della salute umana.

2. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma Euratom sono esclusivamente incentrate sulle applicazioni civili.

Articolo 11

Programmi di lavoro

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, programmi di lavoro per l'attuazione delle azioni indirette. Tali programmi di lavoro consentono approcci dal basso verso l'alto che affrontano gli obiettivi con modalità innovative.

I programmi di lavoro stabiliscono gli elementi essenziali di attuazione delle azioni a norma del regolamento finanziario, fra cui gli obiettivi dettagliati, i finanziamenti associati e il calendario, nonché un approccio pluriennale e gli orientamenti strategici per i successivi anni di attuazione.

2. Per le azioni dirette, la Commissione elabora, conformemente alla decisione 96/282/Euratom, un programma di lavoro pluriennale che specifica in maniera più dettagliata gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche figuranti nell'allegato I, nonché il calendario di attuazione.

Tale programma di lavoro pluriennale tiene anche conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Ove e quando necessario, tale programma di lavoro viene aggiornato.

3. I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.
4. I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono una sezione che identifica le attività trasversali di cui all'articolo 8.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato¹⁵ si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom relativi alla fissione e alla fusione.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 13

Informazioni al Comitato

La Commissione riferisce periodicamente al comitato di cui all'articolo 12 dei progressi generali compiuti nell'attuazione del programma Euratom e lo informa tempestivamente su tutte le azioni indirette proposte o finanziate nell'ambito di tale programma.

¹⁵ Al fine di facilitare l'attuazione del programma Euratom, per ciascuna riunione del comitato del programma secondo quanto stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, in conformità degli orientamenti da essa definiti, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

Articolo 14
Consulenze esterne e partecipazione della società

1. L'attuazione del programma Euratom tiene conto dei pareri e dei contributi provenienti, ove appropriato:
 - a) dal comitato scientifico e tecnico Euratom di cui all'articolo 134 del trattato;
 - b) da gruppi consultivi indipendenti di esperti di alto livello istituiti dalla Commissione;
 - c) dalle strutture di dialogo istituite nell'ambito di accordi internazionali in materia di scienza e tecnologia;
 - d) da attività di pianificazione;
 - e) da consultazioni pubbliche mirate (anche con le autorità o i soggetti interessati a livello regionale e nazionale, ove appropriato), e
 - f) da processi trasparenti e interattivi che garantiscono il sostegno alla ricerca e all'innovazione responsabili.

2. Si tiene inoltre pienamente conto dei programmi di ricerca e innovazione stilati, tra gli altri, dalle piattaforme tecnologiche europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati europei per l'innovazione.

CAPO II

Ambiti di azione specifici

Articolo 15

Piccole e medie imprese

Un'attenzione particolare è rivolta a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale al programma Euratom nonché un'adeguata ripercussione sugli stessi dell'innovazione generata dal programma. Sono svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.

Articolo 16

Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, specifiche attività del programma Euratom possono essere attuate mediante:

- a) imprese comuni istituite sulla base del capo 5 del trattato;
- b) partenariati pubblico-pubblico sulla base del regime di finanziamento "azioni di cofinanziamento del programma";
- c) partenariati pubblico-privato contrattuali di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 17

Cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. I soggetti stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono ammessi a partecipare alle azioni indirette del programma Euratom alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013. L'articolo 7 dispone le eccezioni a tale principio generale. Il programma Euratom promuove la cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali al fine di:

- a) rafforzare l'eccellenza e l'attrattiva dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, nonché la sua competitività economica e industriale;
 - b) affrontare efficacemente le sfide sociali comuni;
 - c) sostenere gli obiettivi strategici esterni e di sviluppo dell'Unione a complemento dei programmi esterni e di sviluppo. Sono ricercate sinergie con altre politiche dell'Unione.
2. Sono attuate azioni mirate volte a promuovere la cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, sulla base di un approccio strategico, nonché degli interessi comuni, delle priorità e dei vantaggi reciproci, tenendo conto delle capacità scientifiche e tecnologiche di tali paesi e delle opportunità di mercato, come pure dell'impatto previsto.

È opportuno incoraggiare l'accesso reciproco a programmi di paesi terzi. Per ottenere il massimo impatto, sono promossi il coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi associati. Il carattere della cooperazione può variare a seconda dei paesi partner specifici.

Le priorità di cooperazione tengono conto degli sviluppi delle politiche dell'Unione, delle opportunità di cooperazione con paesi terzi e del trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 18

Informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione

1. Nell'esecuzione del programma Euratom, le attività di diffusione e comunicazione sono considerate parte integrante delle azioni sostenute dal programma stesso.

2. Le attività di comunicazione possono comprendere:
- a) iniziative volte a divulgare la conoscenza dei finanziamenti nell'ambito del programma Euratom e ad agevolare l'accesso agli stessi, in particolare per le regioni o i tipi di partecipanti relativamente sottorappresentati;
 - b) assistenza mirata ai progetti e ai consorzi per fornire loro l'accesso alle competenze necessarie per ottimizzare la comunicazione, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati;
 - c) iniziative volte a stimolare il dialogo e il dibattito con il pubblico su temi scientifici, tecnologici e connessi all'innovazione, avvalendosi anche dei media sociali e di altre tecnologie e metodologie innovative;
 - d) la comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, purché connesse agli scopi del presente regolamento. In particolare, la Commissione fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri.
3. Nel rispetto del trattato e della pertinente normativa dell'Unione, le attività di diffusione possono comprendere:
- a) azioni che riuniscono i risultati provenienti da una serie di progetti, compresi quelli che possono essere finanziati da altre fonti, al fine di fornire banche dati di agile consultazione e relazioni di sintesi sui principali risultati;
 - b) la diffusione dei risultati indirizzata ai responsabili politici, compresi gli organismi di normazione, per promuovere l'impiego di risultati significativi sotto il profilo delle politiche da parte degli organismi appropriati a livello internazionale, unionale, nazionale e regionale.

CAPO III

Controllo

Articolo 19

Controllo e audit

1. Il sistema di controllo istituito per l'esecuzione del presente regolamento è concepito per fornire un'assicurazione ragionevole dell'effettiva adeguatezza della gestione dei rischi relativi all'efficacia e all'efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle transazioni connesse, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti interessati.
2. Il sistema di controllo garantisce un equilibrio appropriato fra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e di altri costi dei controlli a tutti i livelli, in particolare per i partecipanti, al fine di conseguire gli obiettivi del programma Euratom e di attrarre i migliori ricercatori e le imprese più innovative.
3. Nell'ambito del sistema di controllo, la strategia di audit delle spese delle azioni indirette del programma Euratom si basa sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute in tutta la sfera di attuazione del programma. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese.

Gli audit delle spese delle azioni indirette nell'ambito del programma Euratom sono eseguiti con coerenza nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, onde minimizzarne l'onere per i partecipanti.

Articolo 20
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di controllo, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli audit della Commissione possono essere svolti fino a due anni dopo l'effettuazione dell'ultimo pagamento.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁷, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, in connessione con una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o con un contratto finanziato nell'ambito del programma Euratom.

¹⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini, secondo le rispettive competenze.

CAPO IV

Controllo e valutazione

Articolo 21

Controllo

1. La Commissione controlla con periodicità annuale l'attuazione del programma Euratom, compresi i progressi e le realizzazioni. La Commissione fornisce al comitato di cui all'articolo 12 informazioni al riguardo.
2. La Commissione riferisce e pubblica i risultati del controllo di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Valutazione

1. Le valutazioni sono effettuate con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione esegue, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati sulla base di una procedura trasparente, una valutazione ex post del programma Euratom. Tale valutazione riguarda le motivazioni, l'attuazione e i risultati, nonché gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità delle misure, e sarà presa in considerazione ai fini di una decisione sull'eventuale rinnovo, modifica o sospensione di misure successive.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni dirette e indirette del programma Euratom formano oggetto di valutazioni separate.
3. Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno per oggetto i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, tenendo conto dei pertinenti indicatori di prestazione definiti nell'allegato II.
4. Se del caso e qualora siano disponibili, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il controllo e la valutazione delle misure interessate.
5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le attività o azioni che beneficiano del sostegno finanziario della Comunità nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio continuano ad essere disciplinate dalle norme applicabili a tali attività o azioni fino alla loro soppressione, al loro completamento o alla loro chiusura. Se necessario, eventuali compiti rimanenti del comitato istituito dal regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio sono eseguiti dal comitato di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

3. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie ad assicurare la transizione tra il programma Euratom e le misure adottate a norma del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio.
4. In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento finanziario, i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario istituito a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 e derivanti dal mancato utilizzo dei fondi messi a disposizione a norma del presente regolamento o del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio sono assegnati al programma Euratom.

Articolo 24
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
